



Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria

Decreto n. 12/2021

Oggetto: Attuazione protocollo per lo svolgimento delle udienze in presenza-

IL PRESIDENTE

visto lo spirare, col 31 luglio 2021, del regime processuale delle udienze da remoto, sulla base del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

visto il d.p. n. 12/2021, il cui punto 1 dà pertanto atto che partire dall'1 settembre 2021, le udienze pubbliche e camerale previste presso il TAR Umbria riprendono in presenza e secondo le norme stabilite dal codice del processo amministrativo, pur dovendosi proseguire col rispetto delle misure ordinarie atte a contenere l'epidemia da covid 19

visto il protocollo in data 20.7.2021, sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Stato e dagli organismi forensi nazionali, col quale si forniscono indicazioni, valutate utili anche per il Tribunali amministrativi regionali, al fine di consentire, presso le giurisdizioni amministrative nazionali, la ripresa delle udienze in presenza, in condizioni di sicurezza sanitaria a fronte dell'andamento epidemiologico da covid 19, mediante distanziamento interpersonale, mascherina e controllo termico;

visto l'esito della riunione, indetta dal Presidente e svoltasi in via telematica il 25. 8. 2021, con i rappresentanti del foro al livello regionale, volta ad individuare condivise modalità di svolgimento delle udienze in presenza, in applicazione del protocollo di cui sopra;

ravvisata pertanto la necessità di emanare disposizioni organizzative in materia, decorrenti dall'1.9.2021, anche in considerazione della particolare e ristretta situazione logistica in cui permangono gli uffici del Tribunale;

DISPONE

§ a- ACCESSO AL TAR

1.-L'accesso al Tribunale degli avvocati, dei praticanti e del pubblico, se ammesso, non è consentito se non 10 minuti prima della fascia oraria (v.§b) in cui è inserita la causa in discussione ed è autorizzato previa misurazione, attraverso apparecchio messo a disposizione della segreteria generale, della temperatura corporea, che non deve superare i 37,5 gradi centigradi. Si avverte che la vigilanza sulle misure preventive, da osservare anche sul pianerottolo antistante l'ingresso degli uffici, non è nella responsabilità del Tribunale e pertanto si invitano gli avvocati delle cause in discussione ad osservare la massima puntualità e precisione negli orari di accesso agli uffici..

2.-Nella sala di attesa e nell'aula di udienza, i magistrati, gli avvocati ed il pubblico, se presente, rispettano scrupolosamente le regole sul distanziamento interpersonale (ml. 1,5) ed indossano la mascherina. Tali regole debbono essere rispettate per tutto il periodo di permanenza negli uffici del TAR.

3.- Fatte salve le prerogative di polizia dell'udienza assegnate al presidente, il pubblico potrà assistere alle discussioni in udienza pubblica solo nel rispetto delle regole di cui al punto 2. Qualora si renda necessario contenere l'accesso del pubblico all'aula di udienza, si riconoscerà priorità di ingresso a chi sia personalmente interessato alla specifica discussione della o delle cause.

§ b-CHIAMATA DELLE CAUSE ISCRITTE AI RUOLI DI UDIENZA

1.- Si conferma la soppressione delle chiamate preliminari.

2.- **Tutte le cause iscritte nei ruoli d'udienza sono suscettibili di essere chiamate e trattate in discussione**, salvo quanto previsto dal punto successivo; esse sono collocate in fasce orarie, in ordine di RG per fascia e secondo le disposizioni che seguono. Ogni fascia ha la durata di un'ora e nella stessa può essere inserito un numero di affari da cinque a dieci, tenuto conto di tipologia e complessità delle questioni, nonché del tempo massimo di 10 minuti disponibile per ciascuna discussione. Al riguardo, sempre al fine di contenere i tempi di presenza presso il TAR e di svolgimento delle udienze in presenza, si raccomanda agli avvocati, nei casi in cui il passaggio in decisione avvenga previa discussione della causa, di limitare l'intervento in presenza alle repliche strettamente necessarie, evitando di ripetere quanto già illustrato nelle difese scritte.

3.- Ciascuna delle parti costituite di ogni causa ha facoltà di richiederne il **passaggio in decisione senza discussione**, con istanza depositata fino alle ore 12 antimeridiane del giorno libero antecedente l'udienza.

3.1.- Le cause per le quali nessuna delle parti costituite ha presentato l'istanza, sono collocate e discusse nella prima fascia oraria e, se non sufficiente, anche nella seconda.

3.2.- Se la richiesta è presentata solo da alcune delle parti costituite, le cause che ne sono oggetto sono collocate e discusse nelle fasce orarie successive alla prima.

3.3.- Le cause per le quali l'istanza sia stata presentata da tutte le parti costituite vengono collocate, in ordine di ruolo nella fascia di coda e passano in decisione senza discussione.

4.- Scaduto il termine di cui al punto 3, la segreteria compila:

- il ruolo dell'udienza camerale ed il ruolo dell'udienza pubblica, inserendo nelle fasce orarie di chiamata ed in ordine di RG, le cause ad esse afferenti, con annotazione a margine della fascia oraria di riferimento e della eventuale discussione;
- l'elenco delle cause da trattare, distinte per fasce orarie e con l'annotazione a margine della forma di discussione (camera di consiglio o udienza pubblica);
- invia per e-mail urgente i ruoli e l'elenco al Presidente, che ne autorizza la pubblicazione sul sito istituzionale della giustizia amministrativa e su quello del TAR, in entrambi i casi il giorno prima delle udienze.

5.- Il Presidente, al momento della pubblicazione dell'elenco di cui al punto precedente, per i motivi indicati dal punto 4 del protocollo di intesa di cui in premessa, può disporre il rinvio in prosecuzione al giorno successivo all'udienza di parte degli affari già fissati, dandone comunicazione (con e-mail o altra forma urgente) entro le ore 11 del giorno precedente l'udienza

Perugia, 28 agosto 2021

Il Presidente

